

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3143 del 05/09/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015; DGR N. 2170/2015 - DITTA ERNESTINI GUERRINO E FIGLI DI ERNESTINI CARLO ALBERTO SNC, CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN IN COMUNE DI FAENZA, VIA RIGHI N. 8 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) A SEGUITO DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 3815 DEL 11/12/2015
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3236 del 05/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015; DGR N. 2170/2015 - DITTA ERNESTINI GUERRINO E FIGLI DI ERNESTINI CARLO ALBERTO SNC, CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN IN COMUNE DI FAENZA, VIA RIGHI N. 8 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) A SEGUITO DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 3815 DEL 11/12/2015

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3815 del 11/12/2015, con cui si autorizza la Ditta Ernestini Guerrino e Figli di Ernestini Carlo Alberto Snc (CF: 00191590397) - avente sede legale e dell'attività in comune di Faenza (RA) via Righi n. 8, a scaricare in pubblica fognatura acque reflue industriali e di prima pioggia, per l'esercizio dell'attività di commercio e recupero di rottami metallici e carta;

VISTA l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Faenza in data 14/07/2016 - acquisita da questa SAC con PGRA/2016/8739 del 19/07/2016 (pratica Sinadoc 2016/22207) - dalla Ditta Ernestini Guerrino e Figli di Ernestini Carlo Alberto Snc (CF: 00191590397), avente sede legale ed impianto in comune di Faenza (RA) via Righi n. 8, intesa ad ottenere la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna su indicata, ai sensi del DPR n. 59/13;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- *DPR 19 ottobre 2011, n. 227* recante disposizioni in materia di scarichi di acque reflue;
- *LR 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie".
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del DLgs n. 152/2006 e smi.
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- *DM 05/02/1998 e smi* per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- *Regolamento UE n. 333/2011* recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento individuato nell'atto sopracitato PGRA/2016/8739 del 19/07/2016 emerge che:

- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 14/07/2016 istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di questa SAC con PGRA/2016/8739 del 19/07/16, per il rilascio di modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3815 del 11/12/2015;
- la modifica sostanziale richiesta dalla Ditta è costituita dalla richiesta di inserimento di un nuovo codice CER (170403, *Piombo*) all'interno della tipologia di rifiuti già autorizzata di cui al punto 3.2 (*Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe*) da destinare unicamente alla messa in riserva (R13) per un quantitativo annuo pari a 20 t;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 6 comma 2 del DPR n. 59/2013 in relazione alla modifica sostanziale di AUA, come previsto dall'art. 4, comma 1) del medesimo DPR n. 59/2013 è stata esperita da questa SAC la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, come comunicato allo SUAP con nota PGRA/2016/9416 del 02/08/16;
- con nota acquisita da questa SAC al PGRA/2016/10108 del 12/08/16 il SUAP del Comune di Faenza ha comunicato alla Ditta l'avvio di procedimento a norma dell'art. 4 del DPR n. 59/13;
- ai fini dell'adozione della modifica sostanziale di AUA l'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato che la modifica sostanziale di che trattasi (introduzione di un nuovo codice CER all'interno di una tipologia di rifiuti prevista dal DM 05/02/98 già comunicata e ricompresa nell'allegato B dell'AUA n. 3815 del 11/12/2015) non rientra tra le casistiche assoggettate alla normativa regionale di VIA -screening. Inoltre, l'aumento di potenzialità dell'impianto (20 tonnellate all'anno di rifiuti costituiti da Piombo, CER 170403, per i quali è stata comunicata unicamente la messa in ri-

serva R13) è meno dello 0,5% di quanto attualmente già comunicato dalla Ditta ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi (e riportato nell'allegato B all'AUA n. 3815 del 11/12/15) non genera ulteriori impatti negativi e significativi sull'attività esistente;

- nulla muta in merito alle valutazioni già espresse dal Comune di Faenza per l'adozione di AUA n. 3815 del 11/12/15 in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia unite ad acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (parere acquisito agli atti della Provincia di Ravenna con nota PG n. 49245 del 29/05/2014) e alla valutazione di impatto acustico (parere acquisito agli atti della Provincia di Ravenna con nota PG n. 89718 del 19/11/2015);
- risulta verificata la conformità al vigente Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigenti che individuano l'area di interesse come idonea per la localizzazione di impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti. Alla luce dell'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016 ed è entrato in vigore il 6 maggio 2016 (data di pubblicazione dell'Avviso di approvazione sul BURER), di quanto da esso previsto in merito al coordinamento e alle relazioni con gli strumenti di pianificazione provinciale e ai criteri per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione di impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti, nonché dei luoghi e degli impianti adatti per la gestione dei rifiuti, non si rilevano elementi di contrasto allo svolgimento dell'attività di recupero dei rifiuti nell'impianto in oggetto, alle condizioni modificate richieste dalla Ditta;

PRESO ATTO che sono stati assolti gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro II del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 inerenti la documentazione antimafia con l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia resa dalla Ditta, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011;

DATO ATTO che la Ditta ha corrisposto gli oneri istruttori previsti dal tariffario Arpae Regionale, approvato con DGR n. 14 del 11/01/16 e revisionato con DGR n. 798 del 30/05/16, mediante bonifico bancario sul conto IT 05 T 02008 02435 000104059154 (intestato a: Arpae – Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna - via Po, 5 | 40139 Bologna – P.IVA e C.F. 04290860370) come risulta da copia di attestazione del pagamento sia degli oneri istruttori AUA che dei diritti di iscrizione annuale all'elenco delle Ditte che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, allegati all'istanza;

RITENUTO CHE non sussistano elementi ostativi per procedere all'adozione della modifica sostanziale di AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3815 del 11/12/15 a favore della Ditta Ernestini Guerrino e Figli di Ernestini Carlo, Alberto Snc, nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali sostituiti con l'AUA stessa;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae SAC Ravenna, ed agli altri oggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che - ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR n. 59/2013 - l'Autorità competente (Arpae - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/13, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Ernestini Guerino e Figli di Ernestini Carlo Alberto Snc (CF: 00191590397) - avente sede legale ed impianto in comune di Faenza, Via Righi n. 8, per l'esercizio dell'attività di commercio e recupero di rottami metallici e carta, a seguito di modifica sostanziale, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che **la presente AUA sostituisce la precedente AUA adottata in favore della Ditta Ernestini Guerino e Figli di Ernestini Carlo Alberto Snc con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3815 del 11/12/2015;**
3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia unite ad acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - Parte III);
 - comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - Parte IV);

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA.

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a. Per l'esercizio dell'impianto il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali sostituiti dalla presente AUA, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - **L'allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per gli scarichi di acque reflue di prima pioggia unite ad acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
 - **L'allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro.
 - b. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
 - ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi.

Rispetto alla valutazione di impatto acustico, la ditta è tenuta a mantenere la barriera acustica ottenuta mediante il deposito di cumuli di materiali ferrosi o similari, di altezza uniforme di 4 metri lungo tutto il confine di proprietà, con dimensionamento mantenuto costante nel tempo (in ottemperanza all'ordinanza del comune di Faenza Pg. 19315 del 23/04/2014).

Ai sensi dell'art. 8 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico, in caso di modifiche, potenziamenti o l'introduzione di nuove sorgenti sonore, dovrà essere prodotta documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della D.G.R. 673/2004 *"criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.
 - c. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che:

- l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina per il rilascio alla Ditta richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza, al Servizio Territoriale ARPAE Distretto di Faenza-Bassa Romagna e ad Hera Spa in qualità di gestore del servizio idrico integrato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA UNITE AD ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA

CONDIZIONI:

1. Lo scarico di cui all'oggetto è relativo alle acque reflue, di prima pioggia unite ad acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura collettata ad impianto di depurazione.
2. I reflui, prima di essere scaricati dovranno essere preventivamente trattati con idonei impianti di trattamento.

Sistemi di trattamento adottati prima dello scarico per i reflui di prima pioggia: **vasca di raccolta e sedimentazione con dissabbiatore-disoleatore.**

Sistemi di trattamento adottati prima dello scarico per reflui di dilavamento: **disoleatore statico e dissabbiatore.**

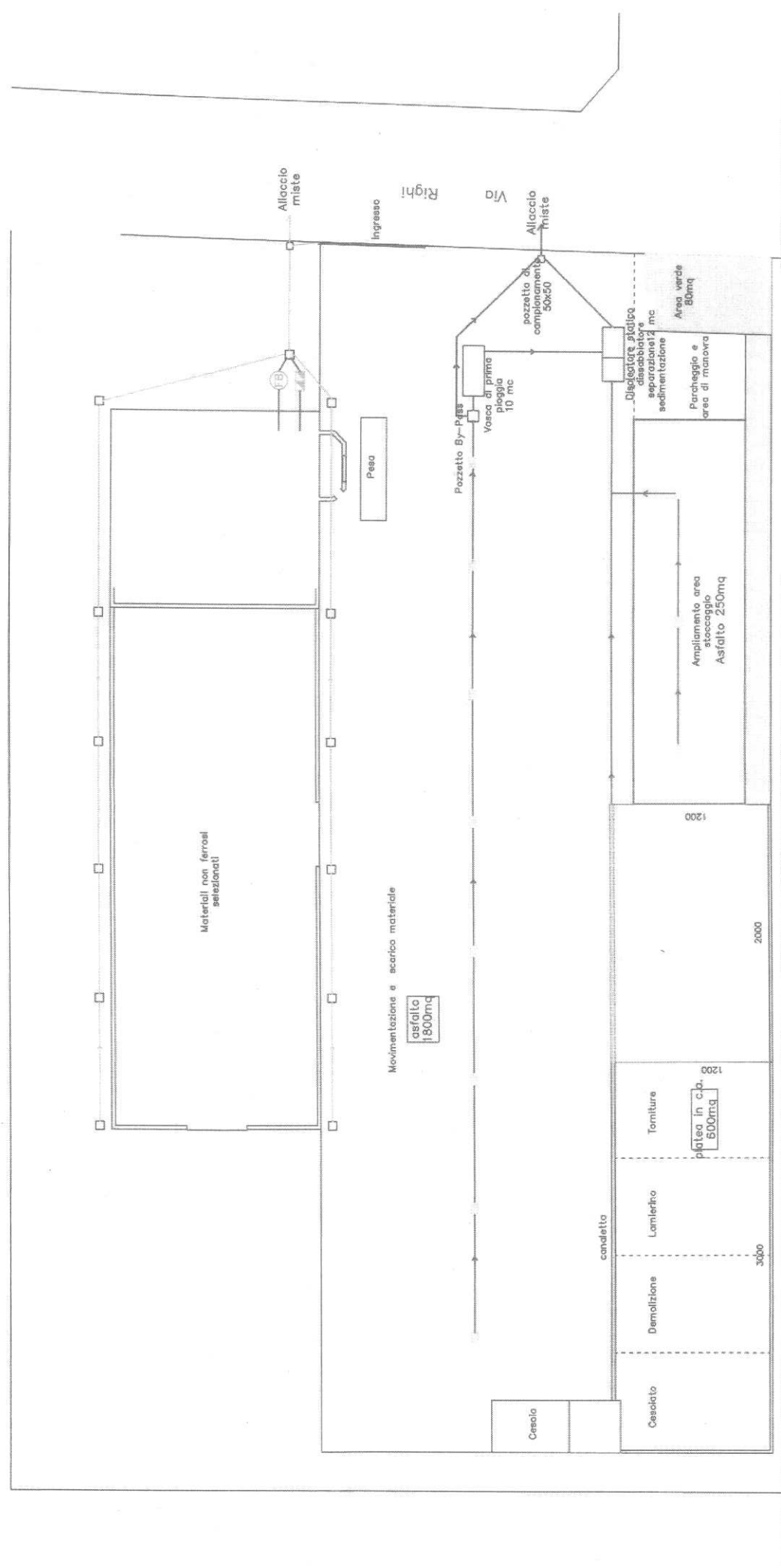
La planimetria della rete fognaria ove vengono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento, viene allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente AUA.

PRESCRIZIONI:

- a) Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento dei campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi.
- b) Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti d'ispezione e manutenzione dell'impianto dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
- c) Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di sedimentazione e disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti presso un impianto autorizzato. Lo svuotamento del vano oli dovrà avvenire con adeguata periodicità e comunque almeno ogni sei mesi, detti oli dovranno essere stoccati in apposito contenitore o smaltiti in conformità ai dettati di legge specifici. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs. 152/06 - Parte Quarta - norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
- d) La ditta dovrà essere dotata di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fanghi e/o oli. Il registro, i formulari ed i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- e) Eventuali malfunzionamenti dell'impianto di trattamento dei reflui dovranno essere tempestivamente comunicati alla sezione provinciale di ARPAE di Ravenna Distretto di Faenza-Bassa Romagna.
- f) Il sistema di trattamento dovrà garantire che lo scarico rientri nei limiti previsti dalla Tab. 3 - Allegato 5 - parte terza del D.Lgs. 152/06 (colonna scarichi in pubblica fognatura).
- g) Gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di sistemi che segnalino il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli e di sistemi finali di chiusura automatica degli scarichi che impediscano sversamenti accidentali dei reflui non trattati.
- h) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- i) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- j) L'altra immissione indicata in planimetria non è soggetta ad autorizzazione espressa in quanto convogliante esclusivamente reflui domestici e meteorici non contaminati.

VARIAZIONE AUTORIZZAZIONE SCARICHI 2013

PLANIMETRIA



Reclinazione metallica
H=180

Ferrovia
BOLOGNA-RIMINI
Km 47+200
circa

Il sottoscritto Ernestini Carlo, legale
rappresentante della ditta ERNESTINI GUERRINO
& Figli, attestata ad ogni effetto di legge che la
presente planimetria corrisponde al progetto
Fianza, 18/05/2013
Carlo Ernestini

Carlo Ernestini
ERNESTINI GUERRINO
& FIGLI S.p.A.

5

RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

CONDIZIONI:

La Ditta è iscritta al **n. 43, classe 4**, del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R4) - nel rispetto delle norme tecniche previste dal Reg. n. 333/2011/UE in materia di rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio e leghe di alluminio e, per le altre tipologie di rifiuti, nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

Tipologia di rifiuti (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/1998 e smi)	Operazione di recupero (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/1998 e smi)	Quantitativi massimi ammessi (t/anno)
1.1 Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER 150101	R13 (art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	10
3.1 Rifiuti di ferro acciaio e ghisa CER 120101 - 120102 - 150104 - 170405 - 200140 -	R13, R4(*) (punto 3.1.3. lettera c) (*)Reg. UE n. 333/2011	9.760
3.2 Rifiuti di metalli ferrosi e loro leghe CER 120103 - 120104 - 170401 - 170402	R13, R4(*) (punto 3.2.3 lettera c) (*)Reg. UE n. 333/2011	90
3.2 Rifiuti di metalli ferrosi e loro leghe CER 170403	R13 (punto 3.2.3 lettera c)	20
5.1 Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui etc. CER 160116 - 160117 - 160118 - 160122	R13, R4(*) (punto 5.1.3) (*)Reg. UE n. 333/2011	71
5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER 170401 (Rame) - 170411	R13 (art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	150
5.19 Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC CER 160214 - 160216 - 200136	R13 (punto 5.19.3) senza disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche o altre lavorazioni	200

PRESCRIZIONI:

- I rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle successive operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
- La Ditta deve garantire all'interno dello stabilimento una corretta gestione e suddivisione delle diverse attività svolte; in particolare, relativamente alle operazioni di riciclo/recupero (R4), i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime secondarie ottenute (non rifiuti) presenti nell'impianto. Inoltre, i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente in cumuli e/o contenitori sia per tipologia (ferro, acciaio, alluminio) sia per attività di recupero (R13 – R4) anche per mezzo di opportuna segnaletica con l'indicazione del rispettivo codice CER, al fine di garantirne la tracciabilità.

- c) L'operazione di recupero (R4) prevista per le tipologie di rifiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento n. 333/2011/UE può essere svolta solo in conformità a quanto previsto dal medesimo Regolamento n. 333/2011/UE del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio e leghe di alluminio) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, relativamente ai rottami metallici costituiti da ferro, acciaio ed alluminio, qualora la Ditta intenda escluderli dalla definizione di rifiuto (di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e dalla relativa normativa, questa dovrà essere in grado di dimostrare, in ogni momento, di rispettare quanto stabilito dal Reg. UE 333/2011/UE. Al fine di poter garantire la tracciabilità dei rifiuti anche durante il loro trattamento, la Ditta dovrà mantenere distinti ed identificabili - anche per mezzo di opportuna segnaletica - i diversi flussi di rifiuti sia per tipologia (ferro, acciaio, alluminio) che per attività di recupero (R13/R4).

Per il recupero dei rifiuti disciplinati dal Regolamento n. 333/2011/UE (art. 6) è necessario redigere e rispettare un sistema di gestione qualità atto a documentare la conformità delle attività di recupero di rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio e dei non rifiuti ottenuti da tali attività;

- d) Relativamente alla tipologia 5.19 “Relativamente alla tipologia di rifiuti di cui al punto 5.19 “Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC” può essere svolta solamente l'operazione di messa in riserva (R13) con asportazione di eventuali batterie e pile senza disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche o altre lavorazioni. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla normativa di riferimento (Allegato 5 al DM 05/02/98 e s.m.i. e D.Lgs. n. 151/05),); in particolare:
1. deve essere garantita, durante le operazioni di movimentazione e deposito all'interno dell'impianto, l'integrità dei rifiuti ritirati allo scopo di consentirne la successiva fase di messa in sicurezza;
 2. i rifiuti (RAEE) al momento del ritiro dovranno essere integri e non presentare rischi di contaminazione per l'ambiente ed il personale incaricato;
 3. i rifiuti dovranno essere stoccati in appositi contenitori chiusi e suddivisi per tipologia;
 4. il settore di messa in riserva dovrà essere organizzato in aree distinte ed opportunamente separate sia dalle altre attività svolte presso il centro, sia per ciascuna tipologia di rifiuto prevista;
 5. se la messa in riserva avviene in cumuli, questi dovranno essere realizzati su basamenti impermeabili eventualmente, ove necessario, resistenti all'attacco chimico dei rifiuti.
- e) La Ditta è tenuta al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti ovvero agli analoghi adempimenti previsti attraverso il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
- f) La Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.